

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “RICCIONE TEATRO”

Indice-Sommario

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Scopo
- Art. 4 - Attività
- Art. 5 - Patrimonio
- Art. 6 - Fondo di gestione
- Art. 7 - Esercizio finanziario
- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - L'Assemblea dei Soci
- Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione
- Art. 11 - Segue: compiti
- Art. 12 - Segue: funzionamento
- Art. 13 - Il Presidente
- Art. 14 - Il Direttore
- Art. 15 - Il Direttore artistico
- Art. 16 - Il Revisore dei conti
- Art. 17 - Struttura operativa e relazioni organizzative con il Comune di Riccione

**TITOLO II
SOCI E BENEMERITI**

- Art. 18 - I Soci
- Art. 19 - I Benemeriti
- Art. 20 - Prerogative dei Benemeriti
- Art. 21 - Revoca e recesso

**TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 22 - Durata e scioglimento
- Art. 23 - Clausola arbitrale
- Art. 24 - Norme di rinvio
- Art. 25 - Norma fina

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'associazione culturale senza fini di lucro ex.art.36 e seguenti del Codice Civile chiamata "Riccione Teatro", d'ora innanzi denominata Associazione.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede **legale** presso la residenza municipale del Comune di Riccione, in **via Vittorio Emanuele II n. 2**, e **sede operativa presso Villa Lodi Fè, in viale Delle Magnolie n. 1, a Riccione**, e può costituire, nel perseguimento dei suoi scopi, uffici e sedi secondarie.

Art. 3 Scopo

1. Nell'obiettivo di contribuire a promuovere la cultura teatrale, è scopo dell'Associazione progettare e se del caso gestire tutte le azioni utili alla valorizzazione della drammaturgia contemporanea, con particolare riferimento a quella italiana.

2. Nel perseguimento di detto scopo l'Associazione si propone, in specifico, di costituire la struttura di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei rapporti fra il teatro e le arti sceniche con la televisione, il video, il cinema, le nuove tecnologie e le arti visuali.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2 rientrano negli scopi dell'Associazione:

- a) - organizzare il "Premio Riccione per il Teatro";
- b) - organizzare la rassegna internazionale "TTV-Teatro Televisione Video" ed il connesso "Concorso Italia";
- c) - costituire e conservare, con le opportune tecniche di archiviazione e catalogazione, una videoteca-mediateca teatrale;
- d) - costituire e conservare, con le opportune tecniche di archiviazione e catalogazione, l'archivio del Premio Riccione per il Teatro e della drammaturgia contemporanea;
- e) - produrre o partecipare alla produzione di eventi teatrali;
- f) - gestire teatri e sale teatrali, direttamente o in collaborazioni e/o convenzione con compagnie e altri soggetti teatrali, anche in relazione a progetti incentrati sulle residenze di artisti e compagnie;
- g) - organizzare rassegne ed eventi teatrali, negli ambiti provinciale, regionale, nazionale, comunitario e all'estero;
- h) - promuovere il teatro italiano contemporaneo nell'ambito comunitario e all'estero;
- i) - promuovere, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, attività di specializzazione, perfezionamenti e formazione professionale;
- l) - promuovere e aderire ad associazioni con finalità analoghe in ambito provinciale, regionale, comunitario ed internazionale;
- m) - promuovere studi, interventi di conservazione, mostre, convegni, seminari, conferenze e lezioni, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali, comunitarie e estere aventi analoghi scopi, sul teatro e la drammaturgia italiana contemporanea;
- n) - promuovere, istituire o sovvenzionare, anche in convenzione con istituzioni universitarie o altre accreditate strutture pubbliche e private, borse di studio e ricerca scientifica sul teatro e la drammaturgia italiana contemporanea;
- o) - divulgare i risultati delle proprie attività.

Art. 4 Attività

1. Per la soddisfazione dei propri scopi la Associazione:

- a) - stipula ogni atto o contratto utile ed opportuno al loro conseguimento. Può inoltre stipulare convenzioni, accordi, protocolli ed altri similari atti di collaborazione e concertazione con soggetti pubblici e privati;
- b) - amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia comunque il possesso;
- c) - nelle forme richieste dal caso concreto, può assumere in affidamento, delega o altra simile tipologia di conferimento, a titolo gratuito od oneroso, la gestione di attività di terzi, garantendo il puntuale rispetto della

- regolazione ad essi riservata ove occorrente o comunque concordemente stabilito;
- d) - nelle forme richieste dal caso concreto, può affidare a terzi la gestione di sezioni operative della propria attività che si dimostri non economico od inefficace gestire direttamente;
 - e) - può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
 - f) - può costituire o concorrere a costituire nonché partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento dei propri scopi, ad altri enti collettivi di persone e o di capitali;
 - g) - erogare servizi nonché, analogamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri scopi, commercializzare la propria attività dietro corresponsione di tariffe od altro costo;
 - h) - svolgere tutte le attività connesse, integrative ed accessorie a quelle indicate nei commi precedenti che siano giudicate idonee al conseguimento dei propri scopi.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) - dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro, beni mobili ed immobili od altre utilità, anche di servizio, effettuato dai Soci con la destinazione di incrementarne il patrimonio;
- b) - dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da essa autonomamente acquistati;
- c) - da altre contribuzioni ad essa elargite o conferite con l'espressa destinazione di incrementarne il patrimonio;
- d) - dalle somme delle rendite non utilizzate e degli avanzi di gestione che, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementarne il patrimonio.

Art. 6 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

- a) - dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- b) - dai conferimenti ordinari e straordinari effettuati dai Soci e dai Benemeriti al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a);
- c) - da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) - dai contributi e dalle quote dei Benemeriti;
- e) - dai contributi di altri soggetti, pubblici e privati, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- f) - dai ricavi delle attività svolte a titolo oneroso;
- g) - dalle entrate connesse alla sponsorizzazione e al patrocinio delle proprie attività provenienti da persone e enti pubblici o privati;

2. Le rendite e le altre risorse di cui al comma 1 sono impiegate per il funzionamento della Associazione e la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

3. Ove giustificato in relazione alla realizzazione operativa delle attività programmate, il Consiglio di amministrazione può richiedere ai Soci, o a taluni di essi, di anticipare all'Associazione i contributi ad essa già formalmente riconosciuti e assegnati, ma tuttora in corso di liquidazione, dallo Stato, dalla Regione o altri enti pubblici. L'importo corrispondente a tali somme sarà restituito dall'Associazione ai Soci che lo abbiano anticipato al momento della riscossione dei contributi cui si riferiscono.

Art. 7 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi ai Soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore entro il successivo mese di giugno.

3. Nella redazione del bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto consuntivo e dalla nota integrativa), si osservano i principi disposti dagli artt. 2423 c.c. e seguenti in quanto compatibili.

4. La Associazione, tramite atto assunto dal competente organo, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega sono ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il miglioramento delle attività, anche tramite l'acquisto di beni strumentali al suo esercizio.

7. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita della Associazione.

Art. 8 Organi

1. Sono organi della Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci
- b) - il Consiglio di amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - il Direttore
- e) - il Revisore dei Conti.

2. L'Associazione, nelle forme indicate dall'art. 15, può altresì dotarsi delle prestazioni di un Direttore artistico.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da persone fisiche e dai rappresentanti delle persone giuridiche.

2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto della loro maggioranza.

3. L'Assemblea è inoltre convocata quando ciò sia richiesto per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Revisore dei conti o da almeno un terzo dei Soci. In tali casi essa è convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. L'Assemblea elegge il Presidente ed approva gli atti fondamentali indicati dal successivo comma 5.

5. L'Assemblea, sulla base di una relazione del Presidente, approva il bilancio di previsione e quello consuntivo ed inoltre esprime al Consiglio pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Associazione, già definiti ovvero da definire.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione mediante avviso inviato agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di avvio del suo svolgimento ed è da questi presieduta con l'assistenza del Direttore in funzione di Segretario. Il verbale dei suoi lavori è steso nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, accessibile da parte di chiunque in ogni momento.

7. Alle adunanze dell'Assemblea il Presidente può invitare tutti coloro che reputi utile all'andamento della discussione sulla definizione delle attività, dei programmi e degli obiettivi della Associazione. Sono in ogni caso invitati, senza diritto di voto, i membri degli Organi di governo degli Enti pubblici partecipanti alla Associazione in qualità di Socio.

8. Le votazioni di cui agli adempimenti del comma 4 sono assunte a scrutinio palese e sistema capitaro; i restanti pareri sono espressi, oralmente o tramite allegazione di nota scritta, nelle vie informali più efficaci che ritenga opportune il Presidente salva diversa decisione della maggioranza dei presenti.

9. I Soci possono farsi rappresentare, purché la delega sia espressa in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

10. L'Assemblea può deliberare di riconoscere ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'incarico, un compenso per l'attività svolta, che dovrà comunque essere determinato in misura inferiore a quanto previsto per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da **cinque membri compreso il Presidente. Due membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Riccione, altri due dal Presidente di ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna, ed il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.**

2. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e sono rinominabili e rieleggibili. Il Sindaco del Comune di Riccione e il **Presidente di ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna** possono in ogni tempo disporre la sostituzione dei membri da loro nominati.

3. Il Consigliere di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

4. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede alla cooptazione

di altro Consigliere, che resterà in carica sino allo spirare del mandato in corso, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 11 Segue: compiti

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
2. In particolare esso provvede, nel rispetto degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4:
 - a) - a determinare le linee generali dell'attività della Associazione ed i relativi obiettivi e programmi;
 - b) - a stabilire in dettaglio i criteri oggettivi ed i requisiti soggettivi per l'assunzione della qualità di Socio e di Benemerito di cui agli artt. 18 e 19;
 - c) - a deliberare in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;
 - d) - ad approvare le proposte dei bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) - a nominare il Direttore, ai sensi dell' art. 14, nonché ad esercitare l'opzione e a deliberare gli incarichi di cui all'art. 15;
 - f) - a deliberare in merito all'affidamento a terzi delle proprie attività nonché in merito alla presa in gestione di attività di terzi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d);
 - g) - a deliberare le tariffe delle proprie attività di servizio nonché il costo di quelle altre attività comunque cedute a titolo oneroso;
 - h) - a deliberare eventuali regolamenti di funzionamento interno;
 - i) - a svolgere gli ulteriori compiti attribuitigli dal presente Statuto o comunque da esso non espressamente attribuiti ad altri organi .
3. Le delibere di cui alle lett. b) e f) del comma 2 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le delibere di cui al comma 2, ad esclusione di quella indicata alle lett. e), sono di norma approvate su proposta del Direttore.
5. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione di Comitati scientifici o tecnici, se del caso coadiuvati dal Direttore, per l'analisi, la progettazione o la gestione di specifiche linee di attività della Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni e la durata.
6. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un Comitato esecutivo nominato ad hoc.

Art. 12 Segue: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con comunicazione trasmessa con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o mail inviati con tre giorni di preavviso.
2. L'avviso di convocazione reca l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, salvo diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Direttore, steso su apposito Libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13 Il Presidente

1. Il Presidente della Associazione, che presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Soci, ne ha la rappresentanza legale e processuale.
 2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Associazione; cura di eseguire, avvalendosi del Direttore, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; esercita i poteri che il Consiglio gli abbia delegato in via generale o puntuale e, nel caso in cui non sia stato costituito il Comitato di cui all'art. 11, comma 6, può delegare singoli compiti suoi propri ad un Consigliere il quale, in caso di sua assenza, lo sostituisce con funzioni vicarie.
 3. In caso di motivata urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione: detti atti saranno oggetto di ratifica nella prima seduta utile, comunque non oltre 60 giorni dalla decisione.
-

4. E' compito del Presidente curare e comunque sovrintendere alle relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che hanno instaurato o potrebbero instaurare rapporti di collaborazione con la Associazione.

Art. 14 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente ai sensi del comma 5, con un incarico avente natura, durata e retribuzione stabiliti dall'atto di nomina che, nel rispetto del presente Statuto, ne specifica altresì i compiti e gli obiettivi di risultato. La durata dell'incarico non può comunque essere superiore a quella del mandato del consiglio d'amministrazione. L'incarico può essere rinnovato.

2. Il Direttore, in esecuzione di quanto stabilito nell'atto di nomina, dirige l'azione attuativo-esecutiva della Associazione, del cui risultato operativo è responsabile salvo quanto diversamente stabilito nella delibera che nomina il direttore artistico ai sensi dell'art. 15.

3. Il Direttore, che partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, è responsabile amministrativo dell'attività della Associazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di amministrazione. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Associazione ed ha potere di spesa nei limiti ed entro il budget stabiliti dal Consiglio di amministrazione, del cui utilizzo gli presenta il rendiconto ogni sei mesi.

4. E' altresì compito del Direttore:

- a) - provvedere alla promozione ed organizzazione delle singole iniziative avviate dalla Associazione, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari alla loro concreta attuazione nei modi più efficaci possibili;
- b) - dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;
- c) - svolgere le altre attività previste dal presente Statuto e dai regolamenti che lo attuano.
- d) - curare le relazioni esterne con soggetti pubblici e privati;

5. Il Direttore, dovendo contribuire con ruolo propositivo alla definizione delle strategie e dei piani di sviluppo della Associazione, è scelto fra persone che cumulino ad un'adeguata esperienza nel campo delle attività di promozione teatrale il possesso di culture e relazioni nei settori della drammaturgia italiana contemporanea e della amministrazione della cosa pubblica.

Art. 15 Direttore artistico

1. L'Associazione, sentito il Direttore, con delibera del Consiglio di amministrazione approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può dotarsi di un Direttore artistico.

2. La delibera di cui al comma 1 cura di indicare i compiti e le funzioni dell'incarico, la loro relazione con quelli di competenza del Direttore e la sua durata.

3. L'incarico di Direttore artistico può riguardare una o talune fra le attività indicate all'art. 4 ovvero il loro complesso.

4. L'incarico di Direttore artistico non implica un rapporto di lavoro con l'Associazione avente natura esclusiva, salva restando l'esigenza di saperlo coerente ai suoi interessi. Ha una durata non superiore al mandato del Consiglio d'amministrazione e può essere rinnovato.

5. Il Presidente, ove l'Ente si sia dotato della presente figura, ne dà comunicazione ai Soci nella prima Assemblea utile.

6. Ove non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1, il Consiglio può attribuire il presente incarico al Direttore.

Art. 16 Il Revisore dei conti

1. La regolarità amministrativa e contabile della Associazione è verificata da un Revisore dei conti.

2. L'Assemblea nomina, nella sua prima seduta, un Revisore dei conti effettivo ed uno supplente tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori contabili.

3. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei bilanci di previsione e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il Revisore resta in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere riconfermato.

Art. 17

Struttura operativa e relazioni organizzative con il Comune di Riccione

1. La struttura operativa della Associazione è costituita dal Direttore e dal personale necessario alle sue attività.
2. Il Comune di Riccione, su richiesta dell'Associazione, può disporre che proprio personale dipendente transiti nell'organico della stessa.

TITOLO II SOCI

Art. 18

Soci

1. Sono Soci, in quanto contraenti l'atto costitutivo, ai sensi del vigente Statuto:
 - a) - il Comune di Riccione;
 - b) - **ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna.**
2. Possono acquisire la qualità di Soci in quanto nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione che riconosce la sussistenza dei criteri ed il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), le persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche anche non riconosciute, che proponendosi di concorrere stabilmente al conseguimento degli scopi della Associazione richiedano di potere contribuire al fondo di dotazione nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione.
3. I Soci, se del caso tramite appositi atti formali bilaterali, si impegnano a mettere a disposizione della Associazione le conoscenze, le capacità professionali nonché le attività ed i mezzi necessari al miglior conseguimento dei suoi scopi
4. Salvi gli artt. 22 e 23, la qualità di Socio ha durata indeterminata. Ove riguardi una persona fisica, la delibera di cui al comma 2 determina sulla sua trasmissibilità in via successoria.

Art. 19

Benemeriti

1. A seguito di apposita delibera del C.d.A., che accoglie la corrispondente richiesta, assumono la qualità di Soci Benemeriti coloro che, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private anche non riconosciute, condividendo le finalità della Associazione:
 - a) intendano contribuire concretamente al perseguimento dei suoi scopi versando un contributo in denaro nella misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione,
 - b) prestino alla Associazione una attività, anche professionale, di particolare rilievo o comunque le attribuiscono beni materiali od immateriali utili al perseguimento dei suoi scopi,
 - c) abbiano stabilito di collaborare con la Associazione nella realizzazione di specifiche iniziative di rilievo di reciproco interesse e particolare significazione per la Associazione medesima.
2. La delibera che attribuisce discrezionalmente il titolo di Socio Benemerito indica anche le motivazioni della decisione ed eventuali termini e condizioni relativi al godimento dei diritti di socio.
3. Presso l'Associazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale sono iscritti coloro che abbiano acquisito tale qualità.

Art. 20

Prerogative dei Benemeriti

1. L'assunzione della qualità di Socio Benemerito, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto di partecipare alle adunanze di cui al comma 2 nonché di accedere, secondo modalità agevolate e preferenziali purché non recanti pregiudizio all'attività della Associazione, ai suoi locali ed alle sue strutture come pure di consultare archivi, laboratori ed altri centri di documentazione, anche audiovisiva, nella sua disponibilità ed altresì di partecipare, in quanto espressamente invitati, alle iniziative dell'Ente.
2. I Benemeriti sono invitati alla Assemblea dei Benemeriti, di norma convocata due ore prima di quelle ordinarie dei Soci. Detta Assemblea, presieduta dal Presidente della Associazione, ha la funzione di raccogliere istanze, proposte e osservazioni sulle iniziative della Associazione rispetto al perseguimento dei suoi scopi.
3. Il Consiglio di amministrazione indica le ulteriori modalità dirette ad incentivare, se del caso mediante soluzioni differenziate, l'adesione della collettività alle attività della Associazione mediante l'assunzione della qualità di Benemerito.

Art. 21
Revoca e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta, tenendo conto delle note a chiarimento eventualmente prodotte dall'interessato, la revoca della qualità di Socio a chi sia incorso in grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali:
 - a) - morosità;
 - b) - inadempimento circa il conferimento delle prestazioni dovute;
 - c) - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Associazione;
 - d) - comportamento in contrasto con gli scopi della Associazione.
2. Nel caso delle persone giuridiche, la revoca ha luogo altresì per i seguenti motivi:
 - a) - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) - apertura di procedure di liquidazione;
 - c) - fallimento e o apertura delle procedure prefallimentari e o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
3. I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c.c.
4. Salvo quanto stabilito dalla legge, la revoca ed il recesso dalla qualità di Socio non danno titolo alla restituzione, anche parziale, di quanto versato per assumerla.

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
Durata e scioglimento

1. La Associazione ha una durata indeterminata. Ove il perseguimento dei suoi scopi divenga impossibile o di scarsa utilità ovvero il suo patrimonio risulti insufficiente, e non sia possibile trasformarla in altra struttura, essa verrà sciolta ai sensi di legge, previa devoluzione del patrimonio, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero comunque di pubblica utilità.

Art. 23
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente atto, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione nonché gli eventuali danni conseguenti saranno devolute e decise ad un arbitro unico che le parti si riservano di nominare all'occorrenza. In mancanza di accordo tale arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne ad istanza della parte più diligente. L'arbitrato avrà sede presso nella sede della Corte - Rimini, via Pani, 5 -.
2. L'arbitro dovrà conformarsi al principio di imparzialità, procederà per via rituale e secondo diritto applicando il Regolamento procedurale della Corte Arbitrale delle Romagne, noto alle parti. Le parti concordemente dichiarano di non volere che, in caso di impugnazione del lodo, la Corte d'Appello, decidendo sulla validità del lodo, estenda la sua pronuncia anche al merito. Parimenti le parti, di comune accordo, stabiliscono che nei casi previsti dagli artt. 809 e 810 c.p.c. la nomina dell'arbitro venga fatta dal Presidente della Corte Arbitrale.
3. Nel caso che la parte soccombente, diffidata con raccomandata A.R., non dia esecuzione al lodo nel termine di 40 giorni dalla data di ricevimento, rendendo necessario il ricorso per omologazione, essa dovrà rimborsare alla parte istante tutte le spese erogate per la procedura e l'assistenza legale.
4. Le parti approvano specificamente tutte le clausole di cui al presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1341 c.c.

Art. 24
Norme di rinvio

1. Il presente Statuto è parte integrante dell'Atto costitutivo della Associazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le restanti norme di legge vigenti in quanto compatibili.

Art. 25
Norma finale

1. Il Presidente dell'Associazione, è autorizzato ad avviare tempestivamente le procedure per il suo riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

oooooooooooooooooooo

